TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU TIESA



BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS JI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 16/06

21 febbraio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-286/03

Silvia Hosse / Land Salisburgo

AL FAMILIARE DI UN LAVORATORE FRONTALIERO, CHE RISIEDE INSIEME A QUEST'ULTIMO, NON PUÒ ESSERE NEGATO UN ASSEGNO DI ASSISTENZA CONCESSO DALLE AUTORITÀ DEL LUOGO IN CUI IL LAVORATORE È IMPIEGATO

Un regolamento comunitario disciplina la situazione di previdenza sociale dei lavoratori e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Tale regolamento si applica a tutte le normative relative ai vari settori della sicurezza sociale riguardanti, in particolare, le prestazioni di malattia. Per contro, esso non è applicabile alla legislazione di uno Stato membro relativa alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, elencate in un allegato del regolamento, la cui applicazione è limitata ad una parte del territorio dello Stato. Per quanto riguarda l'Austria, le prestazioni riconosciute sulla base della normativa dei Land federali a favore dei disabili e delle persone bisognose di assistenza sono considerate prestazioni speciali di questo tipo.

Il sig. Hosse, cittadino tedesco, è un lavoratore frontaliero impiegato in Austria come insegnante nel Land Salisburgo. Egli paga imposte e contributi previdenziali in Austria ed è iscritto all'assicurazione malattia in tale Stato. Egli risiede in Germania, nei pressi della frontiera austriaca, insieme alla figlia, la sig.na Hosse, gravemente disabile. In tale situazione, è stato chiesto per la sig.na Hosse un assegno di assistenza ai sensi di una legge del Land Salisburgo. Tale domanda è stata respinta, poiché tale legge richiede che la persona priva di autonomia, per beneficiare dell'assegno di assistenza, debba avere la propria residenza principale nel Land Salisburgo. L'Oberster Gerichtshof (la Corte di cassazione austriaca), investito di un ricorso, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee varie questioni pregiudiziali.

pag. 1).

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399 (GU L 164,

La Corte osserva innanzitutto che l'assegno di assistenza in questione è in effetti indicato nell'allegato del regolamento che elenca le prestazioni speciali a carattere non contributivo. Essa precisa tuttavia che **tale semplice menzione non è sufficiente** per escludere l'assegno in questione dall'ambito applicativo del regolamento. Le disposizioni derogatorie del regolamento che escludono dal suo ambito di applicazione talune specifiche prestazioni devono infatti essere interpretate restrittivamente. Tali deroghe possono riguardare soltanto le prestazioni che soddisfano cumulativamente le condizioni di esclusione previste: in altri termini, le prestazioni che hanno al tempo stesso un carattere speciale e non contributivo e che sono previste da una normativa di applicazione limitata ad una parte del territorio di uno Stato membro.

Inoltre, la Corte afferma che l'assegno di assistenza in esame **non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo**, ma una prestazione di malattia ai sensi del regolamento. Si tratta infatti di una prestazione erogata sulla base di presupposti oggettivi e normativamente definiti, avente lo scopo di migliorare lo stato di salute e di vita delle persone prive di autonomia e che mira essenzialmente a completare le prestazioni dell'assicurazione malattia.

Infine, la Corte osserva che il diritto all'assegno di assistenza previsto dalla legge del Land Salisburgo è un diritto proprio della sig.na Hosse, e non un diritto derivato da suo padre. Tuttavia, tale situazione non osta a che ella possa beneficiare di tale diritto, anche risiedendo in Germania, purché possieda gli altri requisiti per la concessione previsti dal regolamento. A tale proposito, la Corte ricorda che il regolamento mira a far sì che l'erogazione delle prestazioni di malattia non sia subordinata alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro in cui questi lavora, al fine di non scoraggiare il lavoratore comunitario dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione. Sarebbe dunque contrario al regolamento privare la figlia di un lavoratore del beneficio di una prestazione alla quale avrebbe diritto se risiedesse in tale Stato membro.

La Corte conclude dunque che la sig.na Hosse, allorché possiede gli altri requisiti per la concessione, può richiedere all'istituzione austriaca competente il pagamento di un assegno di assistenza come quello in questione, purché non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla legislazione dello Stato nel territorio del quale risiede.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EN, ES, EL, IT, HU, NL, PL, SK.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=C-286/03
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674